

RICONOSCIMENTI FEDERALI

“BENEMERENZA AL MERITO DEL CICLISMO” REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE

Art.1

Principi Generali

Il Consiglio Federale F.C.I., istituisce la distinzione denominata “Benemerenza Al Merito del Ciclismo” allo scopo di consacrare, con una attestazione onorifica a società e dirigenti i quali, con particolare capacità, continuità e disinteresse si siano distinti nell’attività della Federazione Ciclistica Italiana, conseguendo titoli di eccezionale benemerenza.

Art.2

Conferimento delle Onorificenze

Il Consiglio Federale F.C.I. conferisce la distinzione denominata “Benemerenza Al Merito del Ciclismo” di cui all’art.1 su proposta dell’apposita Commissione Benemerenze Sportive, salvo i casi di cui al successivo art. 7 punto 1

Art.3

La Commissione Benemerenze Sportive

1. Il Consiglio Federale F.C.I. nomina la Commissione per le Benemerenze Sportive che ha il compito di:
 - Valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati - in conformità al presente Regolamento;
 - Alla presentazione delle candidature ed all’invio delle segnalazioni per l’assegnazione delle Onorificenze e formulare le relative proposte di conferimento;
 - Mantenere i rapporti con gli Enti e le Organizzazioni sportive nazionali ai fini della valorizzazione delle attività svolte dai rispettivi atleti, tecnici, dirigenti e società sportive;
 - Formulare al Consiglio Federale F.C.I. eventuali proposte concernenti l’evoluzione del sistema delle Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente Regolamento.
2. La Commissione, che dura in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico, è composta dal Presidente e da almeno due Componenti.

Art.4

Concessione della Onorificenza

La “Benemerenza al Merito del Ciclismo” ha tre distinti gradi: d’oro, d’argento e di bronzo.

Essa può essere concessa:

- a) a società e/o associazioni affiliate alla F.C.I. che con continuata e meritoria azione nel

campo della promozione, dell'attività agonistica e dell'Organizzazione abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese;

- b) ai dirigenti societari ed a quelli provinciali, regionali e nazionali, eletti o nominati, che abbiano svolto la propria attività con impegno e capacità al servizio della propria società e della Federazione Ciclistica Italiana;
- c) ai Gruppi Sportivi Militari e Civili e ai Gruppi Sportivi dei Corpi di Polizia esclusivamente a livello nazionale.

1. La "Benemerenza al Merito del Ciclismo d'Oro" viene attribuita di diritto:
 - a) al Presidente F.C.I.;
 - b) ai Consiglieri Federali;
2. La "Benemerenza al Merito del Ciclismo Argento" viene attribuita di diritto:
 - a) ai Presidenti dei Comitati Regionali F.C.I. e delle province di Trento e Bolzano a conclusione di un quadriennio olimpico;
3. Per le società sportive è tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, senza alcuna interruzione, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.
4. Per le persone, i periodi di tempo previsti possono essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.
5. Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.
6. La concessione dell'Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli.
7. Tra la concessione della benemerenza di Bronzo e quella d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Tra la concessione della benemerenza d'Argento e quella d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 5 anni.
8. L'Onorificenza può essere conferita soltanto alle società ed ai dirigenti che abbiano svolto attività e risultino comunque essere stati affiliati o tesserati. Non possono essere attribuite distinzioni di qualsiasi grado a società e dirigenti che nell'ultimo quinquennio di attività siano stati colpiti da sanzione disciplinare di qualsiasi genere e durata, fatto salvo il caso della riabilitazione disciplinata dal Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale.
9. I Comitati Regionali e Provinciali potranno individuare e proporre i nominativi dei dirigenti e/o delle società meritevoli per il conferimento delle distinzioni in oggetto. Le domande dovranno essere formulate per il tramite dai Comitati Regionali di competenza, debitamente sottoscritte dal Presidente del C.R., indicando in modo dettagliato dati, titoli, requisiti e curriculum del soggetto proposto per l'ottenimento delle benemerenze. La Commissione Benemerenze valuterà la sussistenza dei requisiti anche attraverso gli atti federali e provvederà a stilare le proposte da presentare al Consiglio Federale.

Art. 5

Ripetizione dell'Onorificenza

Ai soggetti di cui all'art. 4, l'Onorificenza della "Benemerenza al Merito del Ciclismo" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

Art.6
Periodi di attività sportiva

1. Per concorrere all'assegnazione della "Benemerenza al Merito del Ciclismo" d'oro è necessario che l'attività dedicata allo sport del ciclismo, vedi anche art.4 comma 2 e 3), sia almeno:
 - di anni 50 per le società di cui al comma 2);
 - di anni 30 per le personalità sportive di cui al comma 3).
2. Per la "Benemerenza al Merito del Ciclismo" d'argento è necessario che l'attività sportiva vedi anche art.4 comma 2e 3) sia almeno:
 - di anni 30 per le società di cui al comma 2);
 - di anni 20 per le personalità sportive di cui al comma 3).
3. Per la "Benemerenza al Merito del Ciclismo" di bronzo è necessario che l'attività sportiva vedi anche art.4 comma 2 e 3) sia almeno:
 - di anni 20 per le società di cui al comma 2);
 - di anni 10 per le personalità sportive di cui al comma 3).
4. Al fine di porre in risalto l'attività prestata nel ruolo dirigenziale dalle donne i termini per la concessione alle stesse delle Onorificenze nei tre diversi livelli sono ridotti rispettivamente a 20, 15 e 8 anni, vedi anche comma 3 art. 4.

Art.7
Proposte assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze può proporre annualmente l'assegnazione delle 3 tipologie di distinzione nelle quantità massime di seguito specificate:
 - a) Benemerenza d'Oro: a personalità sportive n.15 e a Società n.5;
 - b) Benemerenza d'Argento: a personalità sportive n.25 e a Società n.10;
 - c) Benemerenza di Bronzo: a personalità sportive n.40 e a Società n.15.
2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze Sportive, può assegnare, con propria determinazione, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, le distinzioni dei tre gradi per opere e fatti straordinari nel campo dell'attività federale compiute da personalità italiane e straniere anche estranee alla Federazione Ciclistica Italiana.
3. La Commissione Benemerenze, vagliate le richieste, può proporre al Consiglio Federale, per motivi particolari - incarichi nazionali ricoperti e relativa durata, età, fatti rivelanti - la concessione di gradi superiori a quello richiesto non tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4 punti 4, 6 e 7.
4. La Commissione Benemerenze, venuta a conoscenza di situazioni di particolare interesse, può proporre al Consiglio Federale eventuali nominativi di Dirigenti e/o Società meritevoli di essere insigniti da idonea Benemerenza.

Le distinzioni in oro saranno consegnate annualmente in occasione del Giro d'Onore o in altra circostanza disposta dal Consiglio Federale F.C.I. Le distinzioni in argento e in bronzo in occasione di circostanze stabilite dai Comitati Regionali e Provinciali interessati.

La benemerenza in oro, su apposita segnalazione, sarà concessa alla "memoria" (in aggiunta ai contingenti di cui sopra). In questo caso e in caso di assegnazione di diritto, la consegna annuale sarà demandata ai competenti Comitati Territoriali.

Art. 8
Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

Art. 9
Revoca della Distinzione

La concessione delle distinzioni "Al merito del ciclismo" può essere revocata dal Consiglio Federale, qualora successivamente alla attribuzione intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell'assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune, su denuncia motivata di qualsiasi tesserato della Federazione Ciclistica Italiana.

Art. 10
Caratteristiche della "Benemerenza al Merito del Ciclismo"

1. La benemerenza è composta da una medaglia con all'interno il logo FCI ed è sorretta da un nastro di colore blu completo di tricolore sul lato destro e sul quale verrà applicata una targhetta recante, sul fronte in rilievo, la scritta "Al Merito del Ciclismo".
2. Il distintivo è composto da una miniatura della medaglia sopra descritta. Al centro il logo FCI e in basso la scritta "Al Merito del Ciclismo".
3. La "Benemerenza al Merito del Ciclismo" per le Società Sportive è realizzata nello stesso materiale della Benemerenza ai Dirigenti differenziandosi solo per la mancanza del tricolore sul nastro blu.
4. L'Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: simil oro, argento e bronzo.

MENZIONE D'ONORE

Viene istituita la "Menzione d'Onore", al fine di gratificare e qualificare, situazioni particolarmente meritevoli che non abbiano ancora raggiunto i periodi di attività sportiva di cui all'art.6 del Regolamento per l'assegnazione della "Benemerenza al Merito del Ciclismo".

Le proposte di assegnazione possono pervenire, alla Commissione Benemerenze, direttamente dai Comitati Regionali, Provinciali e dai membri del Consiglio Federale, allegando idonea documentazione.

Il Presidente Federale, con propria determinazione, valutate le motivazioni, ne autorizzerà la concessione.

Essa può essere concessa:

- a) a società e/o associazioni affiliate alla F.C.I. che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione, dell'attività agonistica e dell'Organizzazione abbiano

- contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese;
- b) ai dirigenti societari, che abbiano svolto la propria attività con impegno e capacità al servizio della propria società e della Federazione Ciclistica Italiana;
 - c) a personalità pubbliche o private che si siano distinte particolarmente in ambito nazionale promuovendo l'attività ciclistica in generale

Viene attribuita di diritto:

- a) ai Presidenti dei Comitati Provinciali F.C.I. a conclusione di un quadriennio olimpico;
- b) ai Delegati Regionali e Provinciali F.C.I. a conclusione di un quadriennio olimpico;

La Segreteria Generale comunicherà di volta in volta il luogo e la data di consegna (Giro d'Onore o altra occasione deliberata dal C.F.) alla Commissione Benemerenze che provvederà per il seguito di competenza. In caso di assegnazione di diritto, la consegna annuale sarà demandata ai competenti Comitati Territoriali.

SOCIETÀ CENTENARIE

Alle Società affiliate alla F.C.I. che raggiungeranno i 100 anni consecutivi di attività, sarà assegnata la Medaglia e l'Attestazione di "Società Centenaria". La Segreteria Generale comunicherà di volta in volta il luogo e la data di consegna (Giro d'Onore o altra occasione deliberata dal C.F.) alla Commissione Benemerenze che provvederà per il seguito di competenza.

GIRO D'ONORE

Il Giro d'Onore è la "grande festa del ciclismo italiano". È organizzato annualmente a fine stagione per gratificare, principalmente, gli atleti in "Maglia Azzurra" che avranno conquistato, nella stagione appena trascorsa, una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo ai Giochi Olimpici, ai Giochi del Mediterraneo, ai Campionati Mondiali ed ai Campionati Europei. La Segreteria Generale comunicherà di volta in volta il luogo e la data di celebrazione alla Commissione Benemerenze che provvederà agli adempimenti, anche organizzativi, del caso.

In questa stessa occasione saranno gratificati i Dirigenti e le Società insignite di Benemerenze d'Oro e le Società Centenarie.